MODIFICHE ALLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 243, IN MATERIA DI EQUILIBRIO DEI BILANCI DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI

Art. 3

Modifiche all'articolo 11 della legge 24 dicembre 2012, n. 243

All'articolo 11 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, e dall'articolo 12, comma 1, lo Stato, in ragione dell'andamento del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali, concorre al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali, secondo modalita' definite con leggi dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge»;

b) i commi 2 e 3 sono abrogati.

Versione in vigore dal 13 settembre 2016, non più in vigore dal 16 novembre 2017 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali
Estremi	Legge 12 agosto 2016, n. 164
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2016

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-alla-legge-24-dicembre-2012-n-243-in-materia-di-equilibrio/art-3-modifiche-all-articolo-11-della-legge-24-dicembre-2012-n-243/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it